



## **GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**

**Delibera 27 febbraio 2009**

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

### **premesse**

- la Camera Penale di Bologna "Franco Bricola" ha trasmesso all'UCPI la delibera 20 febbraio 2009 con cui si denuncia il grave pregiudizio per la funzione difensiva discendente da recenti disposizioni adottate dalla dirigenza degli uffici giudiziari locali;
- nella delibera il Direttivo lamenta in particolare i ritardi e le limitazioni al pieno esercizio del diritto di difesa discendenti da norme interne in forza delle quali gli avvocati sono tenuti a depositare preventiva istanza e ad attendere la relativa autorizzazione scritta semplicemente per prendere visione dei fascicoli presso le Cancellerie dell'ufficio G.I.P. / G.U.P. e così presso la Segreteria della Procura della Repubblica e la Cancelleria della Corte d'Appello;
- la delibera denuncia altresì la soppressione della facoltà del difensore di estrarre copia del fascicolo processuale depositato presso la Cancelleria G.I.P. / G.U.P. mediante fotocopiatura degli atti per mezzo delle fotocopiatrici messe a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Bologna ed unitamente della facoltà di accedere e di richiedere informazioni alle singole cancellerie del giudice per le indagini preliminari in assenza dell'inserimento in tempo reale nel sistema REGE degli esiti delle istanze;
- lo stesso documento evidenzia le nuove disposizioni pregiudichino gravemente "in materia cautelare così come relativamente alla richiesta di definizione del procedimento con riti alternativi a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, ovvero in caso di opposizione a decreto penale di condanna o circa la presentazione dei motivi di impugnazione o ricorso soprattutto nei casi in cui la motivazione della sentenza sia contestuale", la tempestività e dunque l'effettività dell'esercizio dell'attività difensiva;
- sottolinea infine come la preclusione agli avvocati della possibilità di avvalersi delle strutture e del personale del locale Consiglio dell'Ordine per il servizio di fotocopiatura degli atti – possibilità



prevista da un accordo già a suo tempo stipulato e volto innanzitutto a far fronte alla carenza di personale di cancelleria –, oltreché destinata a creare gravissime disfunzioni e ritardi a danno del diritto a difendersi con tempestività, appare gravemente lesiva della dignità dell'avvocato;

**evidenziato**

- da sempre l'Unione delle Camere Penali Italiane ha segnalato alla pubblica opinione ed alle autorità competenti che in materia giudiziaria eventuali disfunzioni organizzative degli Uffici Giudiziari non sono equiparabili alle disfunzioni, pur gravi, degli altri uffici pubblici. Le situazioni che si verificano negli uffici giudiziari, infatti, incidono inevitabilmente e direttamente sull'esercizio del diritto di difesa e sulle dinamiche processuali, già compromesse dalle strutture ordinamentali che, a causa in particolare della unitarietà delle carriere degli organi giudicanti e requirenti, determinano una marginalizzazione del ruolo, della funzione e della dignità della difesa;

-in particolare, spesso accade che nella organizzazione degli uffici - proprio in ragione della cultura inquisitoria che permea la giurisdizione - siano trascurate o ritenute secondarie le esigenze della difesa, dimenticando che tali esigenze non sono poste a presidio del professionista in quanto tale ma della sua funzione di rappresentante del ruolo difensivo nel processo;

**evidenziato altresì**

- che la denuncia della Camera Penale di Bologna rende manifesto come, al di là delle disfunzioni (che talvolta infatti costituiscono soltanto un comodo pretesto), affiori spesso nelle determinazioni dei dirigenti degli Uffici Giudiziari una volontà, non celata, di "estromettere" il difensore dalla giurisdizione, relegandolo al ruolo di tedioso ed inopportuno questuante, quando non ad intralcio al "corretto" esercizio della stessa;

- che anzi determinazioni quali quelle adottate dal Tribunale di Bologna lasciano persino emergere una cultura di vero e proprio sospetto nei confronti dell'operato del difensore, di cui si nega il ruolo di garante dei diritti fondamentali dei cittadini per trasformarlo in soggetto il cui operato è da sottoporsi a stretto controllo e sorveglianza;

**ritenuto**



- che non possa tollerarsi un attacco di simile portata al ruolo dell'avvocato ed al valore costituzionale di cui lo stesso si fa portatore;

**ribadisce**

il ruolo dell'avvocato quale strumento indispensabile della giurisdizione;

**stigmatizza**

l'organizzazione della giurisdizione che marginalizza il ruolo del difensore ed impone modelli autoritari e lesivi della dignità, della funzione e del ruolo della difesa;

**esprime solidarietà**

ai colleghi bolognesi ed alla Camera Penale di Bologna "Franco Bricola", riservandosi ogni ulteriore intervento, ove necessario, a tutela della stessa;

**dispone trasmettersi la presente delibera**

alla Camera Penale di Bologna "Franco Bricola", al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, al Presidente del Tribunale di Bologna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e al Presidente di detta Corte d'Appello, per conoscenza e per l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza;

**dispone inoltre trasmettersi la presente delibera**

per conoscenza e/o per l'adozione dei provvedimenti (anche di carattere ispettivo) di competenza, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2009